

REPERTORIO N. 4703

RACCOLTA N. 2988

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REGISTRATO A:
CASERTA

REPUBBLICA ITALIANA

IL 16.10.2020
N. 24685
SERIE IT

Il giorno quattordici ottobre duemilaventi (14.10.2020).

In Aversa (CE) alla Via Alfredo Nobel n. 246, nel mio studio.

Avanti a me dottor Patrizio D'Angiolella, Notaio in Aversa

(CE), con studio ivi alla Via Alfredo Nobel n. 246, iscritto

al Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere,

è presente:

- IANNUCCI Francesco, nato a Grumo Nevano (NA) il 7 luglio

1955 ed ivi residente alla Via G. Carducci n. 26, codice fi-

scale dichiarato: NNC FNC 55L07 E2240, il quale dichiara di

intervenire in proprio e quale Presidente del Consiglio Diret-

tivo dell'Associazione:

* "CENTRO ANIMAZIONE MISSIONARIA - (C.A.M.)", con sede legale

in Parete (CE) alla Via G. Marconi n. 203, codice fiscale

90014650635, iscritta nel Registro Regionale del Volontariato

della Regione Campania GIUSTA DECRETO N. 3331 DEL 30 MARZO

1994, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associa-

zione ed autorizzato al presente atto in virtù dei poteri a

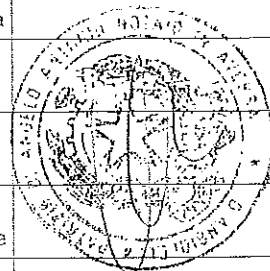
lui conferiti dallo statuto sociale.

Il medesimo, cittadino italiano, della cui identità personale,

io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale

dell'Assemblea Straordinaria della predetta associazione, che

si riunisce, in questo luogo, giorno ed ora per deliberare



sulle materie iscritte al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Richiesta di riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione;

2. Modifiche dello statuto dell'Associazione per i seguenti motivi:

- Cambio denominazione dell'Associazione;

- Adeguamento dello statuto al Decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore) e s.m.i.

Io Notaio, aderendo alla richiesta, do atto di quanto segue.

Ai sensi dello Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo IANNUCCI Francesco il quale constata e dichiara:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di statuto;

- che sono presenti numero otto associati su dodici, così come da foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che è presente il Consiglio Direttivo nella persona di sè medesimo e delle signore D'Angiolella Elena Marilena, Capasso Mariasanta e Levita Giuseppina, così come da foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Egli, pertanto, dichiara l'Assemblea validamente costituita, ai sensi di statuto in quanto tutti gli accertamenti previsti da tale norma hanno dato esito positivo; lo invita a svolgere

l'ordine del giorno così come sopra riportato.

Prende la parola il Presidente il quale espone all'Assemblea che date le ultime normative vigenti in tema degli Enti del Terzo settore, è opportuno e necessario procedere all'acquisizione e al relativo riconoscimento dell'Associazione, da parte delle competenti autorità, della personalità giuridica; il tutto anche a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 117/2017 e dal D.lgs. n. 105/2018 e dalla normativa in materia di Enti del Terzo Settore.

A tale proposito, infatti, si rende necessario adeguare lo statuto sociale secondo i nuovi dettami relativi alla disciplina in materia adottando ed approvando, quindi, un nuovo testo di statuto sociale, in particolare occorre, tra l'altro:

- modificare la denominazione sociale dall'attuale alla seguente "CENTRO ANIMAZIONE MISSIONARIA CAM ODV" ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO.

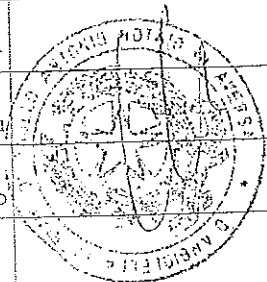
L'assemblea udita la relazione del Presidente,

Dopo breve discussione l'Assemblea all'unanimità

Delibera

- di procedere per l'acquisizione ai fini dell'ottenimento del relativo riconoscimento dell'Associazione, da parte delle competenti autorità, della personalità giuridica e di dare i più ampi poteri al Presidente al riguardo per il perfezionamento della detta operazione;

- di adeguare lo statuto sociale secondo i nuovi dettami rela-



tivi alla disciplina prevista dal D.lgs. n. 117/2017 e dal D.lgs. n. 105/2018 e alla normativa in materia di Enti del Terzo Settore, con conseguente adozione del un nuovo testo di statuto sociale;

- di modificare la denominazione sociale dall'attuale alla seguente "CENTRO ANIMAZIONE MISSIONARIA CAM ODV" ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO.

Il presidente mi consegna, pertanto, il nuovo testo di statuto sociale che, nella sua versione aggiornata, si allega al presente atto sotto la lettera "C".

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea approva il nuovo Statuto Sociale e la stessa si scioglie alle ore sedici e minuti venticinque (16:25).

Di quest'atto scritto in parte con mezzi elettronici ed in parte di mio pugno ho dato lettura, unitamente agli allegati, al costituito che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore sedici e minuti venticinque (16:25).

Consta di due fogli per cinque facciate sin qui.

FIRMATO: Francesco IANNUCCI- Patrizio D'ANGIOLELLA Sigillo

ALLEGATO ^A

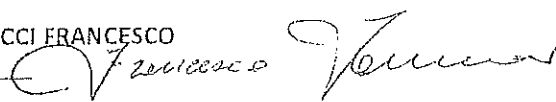
AI N. 4708 di Rep.
AI N. 2988 di Racc.

FOGLIO PRESENZE

"CENTRO ANIMAZIONE MISSIONARIA - (C.A.M.)", con sede legale in Parete (CE) alla Via G. Marconi n. 203,
codice fiscale 90014650635,

ASSOCIATI

IANNUCCI FRANCESCO

Firma: 

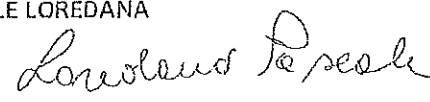
Delega

DEL PRETE IORIO GIORGIO

Firma:

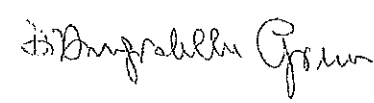
Delega

PASCALE LOREDANA

Firma: 

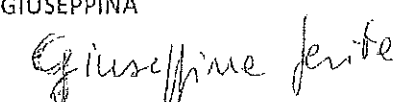
Delega

D'ANGIOLELLA GINA

Firma: 

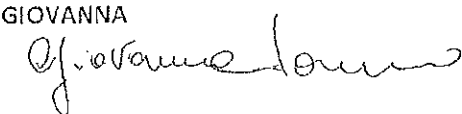
Delega

LEVITA GIUSEPPINA

Firma: 

Delega

LAURO GIOVANNA

Firma: 

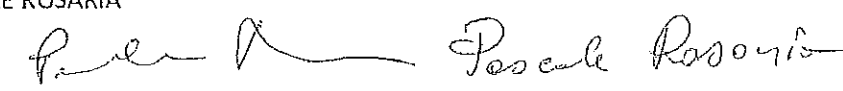
Delega

FALCO PIETRO

Firma:

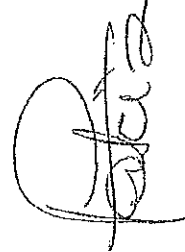
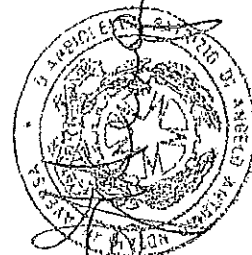
Delega

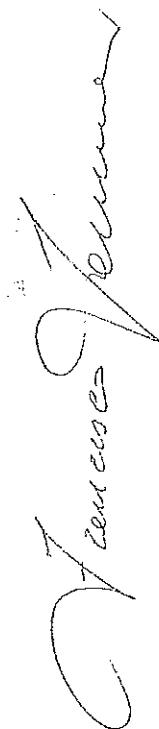
PASCALE ROSARIA

Firma: 

Delega

CAPASSO MARIASANTA







Firma: *Cafasso Marianna*
Delega

CRISTIANO MARIO

Firma:

Delega

BALACCO SILVANA

Firma:

Delega

D'ANGIOLELLA ELENA MARILENA

Firma: *Elena Marilella D'Angiolella*

Delega

ALLEGATO ^B

Al N. 4708

di Rep.

Al N. 7988

di Racc.

FOGLIO PRESENZE

"CENTRO ANIMAZIONE MISSIONARIA - (C.A.M.)", con sede legale in Parete (CE) alla Via G. Marconi n. 203,
codice fiscale 90014650635,

CONSIGLIO DIRETTIVO

IANNUCCI FRANCESCO

Firma: *Francesco Iannucci*

Delega

D'ANGIOLELLA ELENA MARILENA

Firma: *Elena Marilena D'Angiolella*

Delega

CAPASSO MARIASANTA

Firma: *Capasso Mariasanta*

Delega

LEVITA GIUSEPPINA

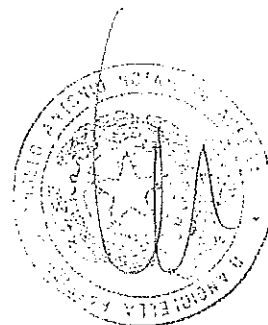
Firma: *Giuseppina Levita*

Delega

DEL PRETE IORIO GIORGIO

Firma:

Delega



Centro Animazione Missionaria CAM odv

Organizzazione di Volontariato

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), e s.m.i., un'associazione riconosciuta avente la seguente denominazione: "Centro Animazione Missionaria CAM odv", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Parete (CE), alla via Marconi n. 203 e con durata illimitata. L'odv rappresenta la continuazione dell'Associazione "Centro Animazione Missionaria C.A.M.", costituita nell'anno 1986 ed adeguata alla legge 266/91 nell'anno 1993.

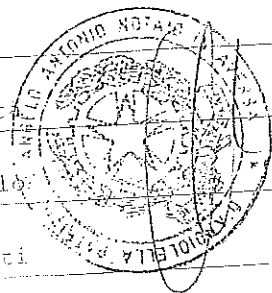
L'associazione opera prevalentemente sul territorio campano.

Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice



del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

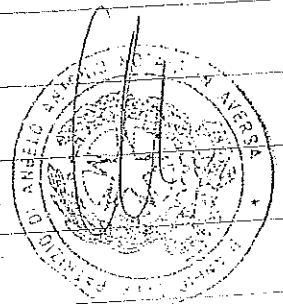
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti

delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Nello specifico l'associazione si propone, ispirandosi ai principi della solidarietà e dell'accoglienza, di svolgere funzione di servizio sociale, culturale e assistenziale a favore dei minori, delle persone con disabilità, dei migranti e delle famiglie in difficoltà, anche attraverso le seguenti azioni:

- organizzazione e gestione di mense sociali, comunità di accoglienza, case-famiglia, strutture educativo-assistenziali residenziali e non, anche di tipo protetto;
- organizzazione e gestione di centri aggregativi, ludoteche, centri polifunzionali, centri studio, etc.;
- promozione e organizzazione di eventi ed attività multiculturali;
- interventi nel campo dell'educazione e della didattica per favorire negli studenti una coscienza sensibile ai problemi dei migranti;
- iniziative volte a favorire la realizzazione della pace,



dei diritti umani, della difesa popolare non violenta e del disarmo; promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace ed ai diritti umani, attraverso indagini e ricerche, incontri, manifestazioni, convegni e seminari di informazione, formazione e studio con la partecipazione di studiosi ed esperti, a livello nazionale ed internazionale, in riferimento alla legge Regione Campania n. 12 del 7.4.2000;

3. L'associazione persegue i propri scopi promuovendo la legalità.

4. L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

5. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

6. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contri-

buti di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

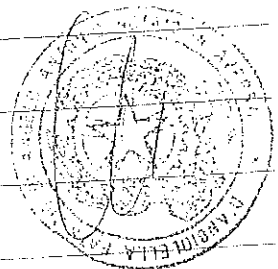
2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.



5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

6. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

7. Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

8. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

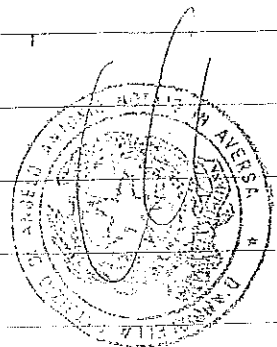
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità



all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

3. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 2 mesi prima.

4. È considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.

5. L'associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l'escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.

6. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati.

o dal Consiglio Direttivo medesimo.

7. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

8. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

9. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

10. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Copertura assicurativa)

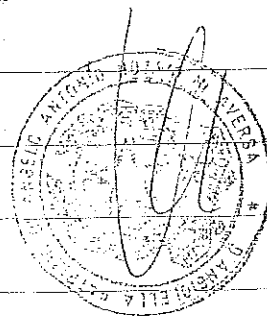
1. Così come stabilito dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, l'odv è tenuta ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 7

(Organi)

1. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (se nominato);



2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Fanno eccezione i componenti dell'organismo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art 2397 secondo comma codice civile

ART. 8

(Assemblea)

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

2. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

3. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Con regolamento potranno essere disciplinate modalità diverse di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte dei soci destinatari.

4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per

l'approvazione del bilancio di esercizio.

5. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, se previsto, i membri dell'Organo di Controllo;

- approva il bilancio di esercizio;

- approva il bilancio di previsione;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati;

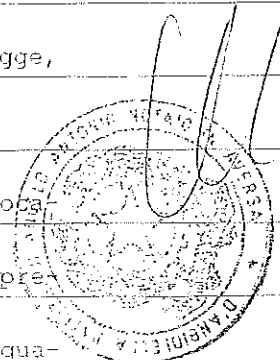
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o



per delega.

8. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

9. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre/quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre/quarti degli associati.

11. L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 9

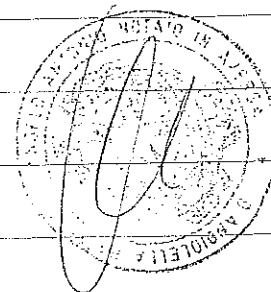
(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;



4. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5 (Presidente compreso), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione con l'ingresso del primo dei non eletti; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ratifica la nomina. Ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci.

5. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

8. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

• sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

• sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

9. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

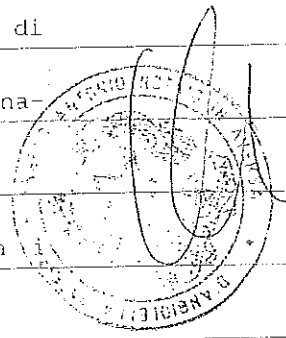
ART. 10

(Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Diret-



tivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

5. Il Vice Presidente è eletto Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11

(Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo (anche monocratico) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.

Lgs. 9 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e con-

tabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

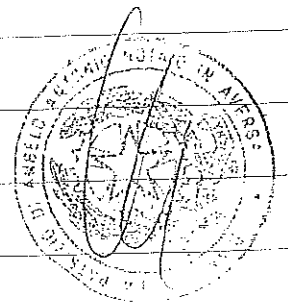
ART. 12

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)



1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative
- contributi pubblici e privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali
- proventi da attività di raccolta fondi
- attività diverse da quelle di interesse generale (di cui

all'art. 6 del Codice del Terzo settore)

2. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15

(Bilancio consuntivo e preventivo ed esercizi sociali)

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

3. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea.

4. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

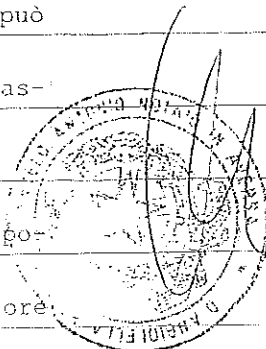
5. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'odv nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

6. L'odv redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

7. Il bilancio dell'odv con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

8. Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

9. Se il Bilancio Consuntivo dell'odv è composto da rica-



vi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro dovrà essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicato nel proprio sito internet, il bilancio sociale che dovrà essere redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D.L.117 del 2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

10. Se l'odv chiuderà il Bilancio consuntivo con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del D.L. n. 117 del 2017 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 16

(Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

• registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

• libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

• libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

• il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo: (se previsto l'organo);

• il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono (se previsto l'organo).

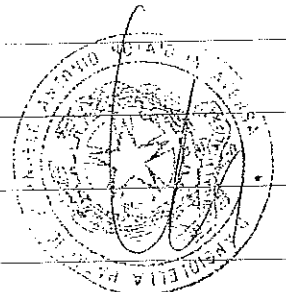
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 17

(Volontari)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.



3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

7. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18

(Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati

nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più candidati, preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20

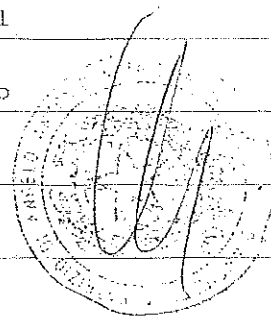
(Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 21

(Norma transitoria)

1. L'associazione non potrà vantare né pubblicare la qualifica di ETS odv riconosciuta, fino all'ottenimento di tale



qualifica da parte del Registro Unico del Terzo Settore come

previsto dal D.lgs. n. 117 del 2017 e s.m.i.

FIRMATO: Francesco IANNUCCI- Patrizio D'ANGIOLELLA Sigillo

COPIA IN 56 FOGLI CONFORME
ALL'ORIGINALE IN PIU' FOGLI
MUNITI DELLE PRESCRITTE FIRME
E SI RILASCIATA PER LA CONFERMA
Aversa, D. 20/1/12

